



Il lavoro parasubordinato

Si parla di lavoro parasubordinato quando esiste un rapporto di lavoro dove il collaboratore presta la propria opera a favore di un committente, **senza essere direttamente un suo dipendente** (e quindi in modo autonomo), ma sviluppando tale attività professionale **sotto il coordinamento del datore di lavoro** che ha commissionato il servizio; in pratica, come suggerisce anche il termine, si tratta di una prestazione professionale non subordinata, ma neanche totalmente autonoma.

Queste forme contrattuali hanno avuto un notevole incremento negli ultimi anni; proprio in seguito all'abuso di questa relazione professionale, praticato in modo spesso inappropriato, la riforma Biagi ha cercato di porre rimedio, cercando di separare i rapporti di lavoro svolti con caratteristiche di subordinazione nel proprio ambito, e normando ulteriormente le forme di parasubordinazione.

A seguito di questo intervento legislativo (legge 30/2003), **la vecchia collaborazione coordinata continuativa è rimasta unicamente in vigore presso le pubbliche amministrazioni**, mentre per gli altri ambiti è stato **introdotto il lavoro a progetto**.

Il lavoro a progetto

In pratica, il lavoro a progetto rimane un contratto di collaborazione (e quindi non un rapporto diretto di subordinazione) coordinata (un rapporto svolto autonomamente ma sotto il coordinamento del datore di lavoro) continuativa (quando sussistono caratteristiche di non occasionalità).

Inoltre, il contratto di lavoro a progetto **deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici** o a programmi e fasi di lavoro individuati.

Quando è possibile applicarlo

Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da **tutti i lavoratori per tutti i settori e le attività produttive** (escludendo la pubblica amministrazione) con **alcune eccezioni** espressamente segnalate (ad esempio gli agenti e i rappresentanti di commercio, le professioni intellettuali dove sia richiesta l'iscrizione ad albi professionali, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società, i pensionati al raggiungimento del 65 anno di età).

Il collaboratore ha la facoltà di svolgere la propria attività per **più committenti**, a meno che non ci sia una diversa disposizione sottoscritta nel contratto individuale.

La forma del contratto

Il contratto deve avere forma scritta ed in esso devono essere compresi i seguenti elementi:

- Deve essere indicata la **durata della prestazione lavorativa**, stabilita o in termini temporali, oppure determinata dalla realizzazione del progetto in oggetto.
- Deve essere indicato e descritto il **contenuto che caratterizza il progetto**.

- Deve essere stabilito il **corrispettivo economico** retribuito e i relativi criteri per la sua determinazione (tempi e modalità di erogazione, disciplina dei rimborsi spese). Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito.
- Devono essere stabilite le **forme di coordinamento** tra il lavoratore e il committente.
- Possono essere indicate eventuali **misure per la tutela e la sicurezza del collaboratore**, oltre a quelle stabilite dalle norme esistenti sulla igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alcune forme di tutela per il collaboratore

Il Decreto Legislativo 276/2003 ha introdotto una maggiore tutela del lavoratore in caso di malattia, infortunio e gravidanza.

La malattia e l'infortunio del lavoratore comportano solo la **sospensione del rapporto** ma non la proroga del contratto, poiché questo cessa comunque alla scadenza indicata. Inoltre, il committente può recedere se la sospensione dell'attività collaborativa si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto.

La gravidanza, invece, comporta la **sospensione del rapporto** professionale ma **proroga** lo stesso per **180 giorni**.

Prestazioni occasionali

Le prestazioni occasionali sono prestazioni lavorative di **natura autonoma**, erogate a favore di un committente senza vincolo di subordinazione e aventi carattere di occasionalità.

Il coinvolgimento del lavoratore, in relazione ad ogni committente, deve avere una durata complessiva **non superiore ai 30 giorni** nel corso dell'anno solare e, in ogni caso, non deve essere previsto un compenso superiore a **5.000 euro**.

Se le prestazioni occasionali superano questi limiti, il lavoratore può avviare un'azione di accertamento al fine di ottenere la conversione del contratto di collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per la prestazione occasionale non è richiesta né l'iscrizione ad albi e neppure l'apertura di una partita IVA, in quanto il corrispettivo economico è assoggettato a **ritenuta d'acconto del 20%**.

Lavoro occasionale accessorio

Al fine di far emergere il sommerso che caratterizza alcune prestazioni professionali e di favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli, è stato definito l'istituto di lavoro occasionale accessorio.

Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura meramente occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne.

Nello specifico, **le categorie coinvolte** in questa tipologia contrattuale sono:

- i disoccupati da oltre un anno
- le casalinghe, gli studenti e i pensionati
- i disabili e i soggetti in comunità di recupero
- i lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro

Gli **ambiti** nel quale si esplica questa collaborazione sono:

- piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone ammalate o con handicap

- ripetizioni e insegnamento privato supplementare
- piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti
- realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli
- collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza.

La **forma del contratto è libera**. Il rapporto di lavoro occasionale, anche con più datori di lavoro, **non può superare i 30 giorni** di durata nel corso dell'anno solare e i **5.000 euro** annui per lavoratore.

La procedura per il pagamento

E' prevista una **procedura** particolare per l'erogazione di queste prestazioni.

Chi, tra i soggetti indicati, fosse interessato a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, deve comunicare la propria disponibilità ai servizi per l'impiego delle province oppure ai soggetti accreditati allo svolgimento dell'attività di agenzia per il lavoro.

Chi intende utilizzare le prestazioni di lavoro accessorio potrà acquistare, presso le rivendite autorizzate, uno o più **carnet di buoni** per prestazioni di lavoro accessorio, del valore nominale di **7,50 euro**. Il lavoratore percepisce la propria retribuzione presso appositi enti o società concessionarie, consegnando i buoni ricevuti a fronte del lavoro prestato. Ogni buono consegnato dà diritto al pagamento di una somma netta **di 5,80 euro** che è esente da qualsiasi imposizione fiscale e **non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato** del prestatore di lavoro accessorio. La differenza viene versata per un euro alla gestione separata I.N.P.S. e per 0,50 euro all'I.N.A.I.L. ai fini assicurativi, mentre 0,20 euro saranno trattenuti dall'ente o società concessionaria.